

DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

1 | 2020

P S A
UNIVERSITY
PRESS

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)- . - Pisa : Pisa university press, 2019- . - Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofia del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

© Copyright 2020 by Pisa University Press srl
Società con socio unico Università di Pisa
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa
Tel. + 39 050 2212056 - Fax + 39 050 2212945
press@unipi.it
www.pisauniversitypress.it

ISSN 2704-7334

ISBN 978-88-3339-403-9

layout grafico: 360grafica.it
impaginazione: 360grafica.it

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org

Direttore

Tommaso Greco

Comitato di direzione

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

Consiglio scientifico

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Claudio Palazzolo, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

Comitato dei referees

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Corrado del Bò, Francesco Ferraro, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Andrea Porciello, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

Redazione

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

Sede

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

Condizioni di acquisto

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

Per ordini e sottoscrizioni abbonamento

Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it

Indice

Il dominio tra diritto e politica. Max Weber a cento anni dalla morte

a cura di Massimo Palma

Gegen eine „Politik der Straße“ Max Webers Konzepte und der Populismus heute
Edith Hanke.....13

Etica del capitalismo finanziario? Weber e la legge tedesca sulla borsa (1896)
Realino Marra31

L'ordinamento giuridico alla prova della guerra. La lettura weberiana
Michele Basso51

Il dominio in Weber. La parola e gli elementi
Massimo Palma79

Saggi

Il cittadino consapevole. Costituzione, istituzioni e diritto nella filosofia politica di Rousseau
Annamaria Loche 113

Croce e il diritto: dalla ricerca della pura forma giuridica all'irrealtà delle leggi
Giuseppe Russo 141

Uomo, azione e relazione nel pensiero giuridico di Antonio Pigliaru
Pier Giuseppe Puggioni 165

Archivio

Max Weber e i classici
Norberto Bobbio
A cura di Tommaso Greco 197

MAX WEBER E I CLASSICI

Norberto Bobbio

A cura di Tommaso Greco

Il testo di Norberto Bobbio su Max Weber e i classici fu pubblicato nel 1980 sulla rivista «Mondoperaio», alla quale il filosofo torinese collaborava intensamente in quegli anni. Si tratta della relazione al convegno per i 60 anni della morte di Weber, tenutosi presso l'Università di Roma il 26-28 giugno 1980, i cui atti furono poi pubblicati a cura di Pietro Rossi (Max Weber e l'analisi del mondo moderno, Einaudi, 1981). È da segnalare che la pubblicazione nell'allora Rivista del Partito Socialista non compare nella Bibliografia degli scritti curata da Carlo Violi per l'Editore Laterza nel 1995.

Rispetto a quello definitivo incluso nel volume degli atti (e poi ripreso nella Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Einaudi, 1999), il testo qui presentato contiene, oltre a lievi differenze in alcuni passaggi, un intero paragrafo in più, riguardante la filosofia della storia, e un lungo passo in meno, riguardante il potere carismatico. Rimane comunque fermo l'intento bobbiano, che era di connettere la teoria weberiana con la tradizione dei classici, facendo dialogare le innovative categorie elaborate dallo studioso tedesco con i «temi ricorrenti» della filosofia politica occidentale. Ciò è coerente col fatto che Bobbio consideri Weber come «l'ultimo dei classici». Quando stilerà l'elenco dei suoi dieci «autori», Weber sarà indicato come colui che gli ha fornito «un aiuto decisivo nel ripensamento e nella riformulazione delle principali categorie della politica».

La relazione è interessante perché fornisce la definizione di cosa sia un classico per Bobbio: definizione più volte ripresa dagli studiosi del suo pensiero, che ne hanno evidenziato alcune criticità. Ma essa conferma soprattutto una caratteristica tipica del rapporto di Bobbio con i classici

*che hanno accompagnato la sua riflessione nelle diverse fasi in cui questa si è sviluppata. Anche l'attenzione per Weber si modula a seconda degli interessi di volta in volta coltivati. Così, mentre negli anni cinquanta l'autore dei Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali supportava la difesa della avalutatività della scienza, in una battaglia culturale di cui facevano parte sia le pagine militanti e cristalline di *Politica e cultura* sia i contributi intesi a rigettare le critiche che da più parti venivano rivolte alla teoria pura kelseniana (cfr. Max Weber e l'imparzialità della scienza, in «Notiziario Einaudi», novembre 1958), all'inizio degli anni Ottanta l'autore de *La politica come professione e di Economia e società*, corrobora l'indagine sui rapporti tra diritto e potere che è al centro delle preoccupazioni di Bobbio. Si pensi all'importanza attribuita ai temi della legalità e della legittimità, o alla riflessione sulle regole della democrazia e sul governo delle leggi. In questa ottica, emerge anche il parallelo con il pensiero di Kelsen, di cui Bobbio si occupa specificamente in un saggio del 1981 (poi raccolto in *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, a cura di A. Carrino, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991; nuova edizione, Giappichelli, 2016), nel quale invita a cogliere «il nesso strettissimo» presente tra le teorie del diritto e dello Stato dei due grandi autori di lingua tedesca.*

Weber offre dunque a Bobbio un supporto fondamentale per affermare la necessità e la possibilità di un approccio scientifico allo studio, prima del diritto, attraverso l'atteggiamento avalutativo che è tipico del positivismo giuridico, e poi della politica, attraverso il metodo "descrittivo" che è proprio della tradizione del realismo politico. Ma si tratta di qualcosa che non attiene al solo piano metodologico. Il testo che qui presentiamo conferma pienamente quanto notato da Pier Paolo Portinaro (Introduzione a Bobbio, Laterza, 2008, p. 97), e cioè che il realismo è per Bobbio ben più che un'opzione meramente metodologica, essendo «radicato sul piano dell'antropologia e su quello della concezione della storia».

Si ringrazia la famiglia Bobbio per aver autorizzato la ripubblicazione di questo scritto.

In un recente breve corso di storia delle dottrine politiche che tenni ai bibliotecari di Bellinzona e intitolai *La lezione dei classici*, a uno studente che mi chiese all'inizio chi fossero per me i «classici» risposi facendo un elenco di dodici scrittori di cui il primo era Platone, l'ultimo Max Weber. Weber, dunque, un classico, anzi l'ultimo dei classici. Dico subito che considero «classico» uno scrittore cui si possano attribuire queste tre caratteristiche: a) è considerato come l'interprete autentico e privilegiato del proprio tempo, nel senso che la sua opera viene adoperata come uno strumento indispensabile per comprenderlo (si pensi, per fare qualche esempio, al *De civitate Dei* di Agostino e alla *Filosofia del diritto* di Hegel); b) è sempre attuale nel senso che ogni età, addirittura ogni generazione, sente il bisogno di rileggerlo e rileggendolo di reinterpretarlo (Rousseau, democratico o totalitario, Hegel, filosofo della restaurazione o della rivoluzione francese, Nietzsche, reazionario o rivoluzionario?); c) ha costruito modelli di teorie o teorie-modello di cui ci si serve continuamente per comprendere la realtà, anche la realtà diversa da quella da cui essi le hanno derivate e a cui le hanno applicate, e sono diventate nel corso degli anni vere e proprie categorie mentali (si pensi alla teoria delle forme di governo di Aristotele, o all'autonomia della politica di Machiavelli, oppure allo schema concettuale proprio dei giusnaturalisti, stato di natura-contratto sociale-società civile).

Max Weber classico significa dunque in primo luogo che la sua opera ci appare sempre più necessaria per capire l'età che si svolge nella tensione non risolta tra razionalizzazione formale e irrazionalismo dei valori, e a ogni modo è impossibile prescindere; che la sua attualità non è mai venuta meno e le diverse letture della sua opera hanno dato luogo all'abituale contrasto di interpretazioni (Weber reazionario, conservatore, liberale, democratico, fautore dello Stato-potenza?), che alcune delle sue teorie o tipologie sono diventate vere e proprie categorie per la comprensione della storia e della società (si pensi, per fare l'esempio più clamoroso, alla tipologia delle forme di potere legittimo, che ha finito per sostituire anche nei manuali di scienza politica per studenti la tipologia classica delle forme di governo).

1. Il Marx della borghesia

Il mio elenco di classici del pensiero politico comprende tanto scrittori realistici quanto scrittori idealistici, o per spiegarmi meglio tanto coloro che hanno cercato di guardare mantenendo una certa impassibilità il «volto demoniaco del potere» quanto quelli che hanno fatto proposte più o meno ragionevoli e attuabili per renderlo più umano. Weber appartiene alla schiera dei primi. Non ha niente da spartire con Locke o Rousseau. E tanto meno con gli utopisti. Gli scrittori cui lo si può avvicinare, ed è stato continuamente avvicinato, sono Machiavelli e Marx. Come Marx è stato definito il Machiavelli del proletariato, Weber è stato definito il Marx della borghesia (ma qualcosa di simile è stato detto anche per Pareto). Come Pareto, del resto, potrebbe essere compreso nella famiglia dei «machiavellici», cioè in quella corrente del pensiero politico che parte da Machiavelli e arriva a Marx, magari attraverso Spinoza (di cui si ricordi l'elogio dell'«acutissimus» Machiavelli) e Hegel, che non a caso nella prefazione della *Filosofia del diritto* scrive che la sua opera «deve restar molto lontana dal dover costruire lo Stato come deve essere». Qualcuno ha anche insistito sulla sua parentela con Nietzsche. I tratti caratteristici della concezione realistica della politica sono del resto ben visibili nella sua opera: la sfera della politica è la sfera dove si svolgono i rapporti di forza (*Macht*) e di dominio (*Herrschaft*), rapporti che sono contrassegnati dalla lotta incessante fra individui, gruppi, classi, razze, nazioni, la cui posta e il potere nella duplice forma di potere di fatto e di potere legittimo; questa lotta è incessante perché non c'è per essa nessuna catarsi definitiva nella storia; le regole dell'agire politico non sono e non possono essere le regole della morale, non possono essere giudicate moralisticamente in base a principi prestabiliti, possono essere giudicate soltanto in base al risultato; la distinzione machiavellica fra morale universale e politica si riproduce nella distinzione tra etica della convinzione ed etica della responsabilità, come distinzione tra l'agire secondo i principi indipendentemente dalle conseguenze oppure in base alle conseguenze indipendentemente dai principi. Inoltre soltanto un atteggiamento realistico di fronte alla politica permette di sottopor-

la ad una riflessione oggettiva, distaccata, «disincantata», in una parola scientifica, di «andare dietro», ancora Machiavelli, alla «verità effettuale della cosa» anzi che alla «immaginazione di essa».

Per dimostrare il mio assunto – Weber classico della politica – mi propongo di mettere a raffronto alcuni temi della sua opera con quelli che ho altrove chiamati i «temi ricorrenti» del pensiero politico, con particolare riguardo agli scrittori che accompagnano con le loro teorie la formazione dello Stato moderno, giacché è lo Stato moderno, non ogni forma di orientamento politico, l'oggetto specifico dell'analisi weberiana. Prendo in considerazione in particolar modo questi tre temi: la definizione dello Stato, la teoria delle forme di potere legittimo, la teoria del potere razionale e legale.

2. Il monopolio della forza

Alla tradizionale concezione realistica della politica appartiene certamente la nota definizione weberiana dello stato come «monopolio della forza legittima», definizione che viene ripetuta più volte con poche variazioni negli ultimi scritti e della quale l'espressione più felice per brevità e chiarezza è quella che si trova all'inizio del saggio *Politica come professione*, ripreso alla fine del secondo volume di *Economia e società*. «Sociologicamente questo [lo stato] può definirsi in ultima analisi secondo un mezzo specifico che appartiene allo stato come ad ogni associazione politica: la forza fisica». A convalidare il realismo di questa affermazione Weber fa seguire subito dopo la citazione di un detto di Trockij a Brest-Litowsk: «ogni stato è fondato sulla forza». E commenta: «E in realtà è giusto che sia così. Se vi fossero soltanto organismi sociali in cui fosse ignota la forza come mezzo, il concetto di stato sarebbe scomparso e al suo posto sarebbe subentrato ciò che, in questo senso particolare della parola, potrebbe chiamarsi 'anarchia'». Si può dire allora che la monopolizzazione della forza è la condizione necessaria perché esista lo stato nel senso moderno della parola, anche se non ne è la condizione sufficiente. Se formuliamo in termini giuridici questa definizione che Weber chiama «sociologica», e diciamo con il Kelsen che

lo stato è quell'ordinamento giuridico cui viene attribuito per l'attuazione delle sue norme l'uso esclusivo del potere coattivo, e ammettiamo che accanto al potere coattivo vi siano in ogni gruppo umano altre due forme principali di potere, il potere ideologico e il potere economico, possiamo precisare che il monopolio della forza o l'uso esclusivo del potere coattivo è condizione necessaria dell'esistenza dello stato perché uno stato può rinunciare al monopolio del potere ideologico, che Weber attribuisce al gruppo ierocratico distinto dal gruppo politico, il che storicamente è accaduto sia nella separazione tra stato e chiesa, o meglio nella divisione dei compiti tra stato e chiesa, fra potere spirituale e potere temporale, e ancor più nettamente nella rinuncia dello stato alla professione di una propria fede o di una propria ideologia attraverso il riconoscimento dei diritti di libertà di religione e di opinione; può rinunciare al monopolio del potere economico, com'è accaduto nel riconoscimento della libertà d'intrapresa economica, che ha caratterizzato la formazione dello stato liberale come stato del *laissez faire*; non può rinunciare al monopolio del potere coattivo senza cessare di essere uno stato. La demonopolizzazione del potere coattivo rappresenterebbe puramente e semplicemente il ritorno allo stato di natura hobbesiano, cioè allo stato della concorrenza senza regole delle forze individuali, alla guerra di tutti contro tutti. Come controprova, si pensi alle varie teorie che ipotizzano la scomparsa dello stato o per distruzione o per estinzione, alle varie teorie anarchiche nel senso positivo e non negativo del termine (qual è usato nel brano citato da Weber): lo stato scomparirà quando non ci sarà più bisogno di un potere coattivo per indurre gli individui e i gruppi ad obbedire alle regole necessarie per una pacifica convivenza.

3. La concezione realistica dello stato

Non ho citato a caso Hobbes. La definizione che Weber dà dello stato rientra nella tradizione classica del pensiero politico perché riprende idealmente (dico "idealmente" non essendoci alcun riferimento a Hobbes nelle opere di Weber) la spiegazione che Hobbes dà dello stato

come il prodotto della rinuncia che gli uomini nello stato di natura sono indotti a fare dell'uso della forza individuale per uscire dallo stato di anarchia proprio dello stato di natura e per dar vita a una forza collettiva, da Hobbes chiamata «potere comune», che li protegga gli uni dagli altri. In altre parole si può dire che per Hobbes esiste lo stato quando in una determinata società esiste una sola persona (non importa se fisica o giuridica) che abbia il diritto, o eserciti legittimamente, il potere di costringere con la forza, o ricorrendo in ultima istanza alla forza, i singoli individui a ubbidire ai suoi comandi. Si può dire allo stesso titolo che per Hobbes lo stato è, con le parole di Weber, il monopolio della forza legittima così come per Weber è, con le parole di Hobbes, il detentore esclusivo del potere coattivo. Non già che non ci sia alcuna differenza tra le due definizioni, ma è una differenza che riguarda lo stato non come mezzo ma come fine, ed è tale da far ritenere quella weberiana, che prescinde completamente dal fine, ancora più formale di quella di Hobbes. Mentre Hobbes assegna allo stato il fine di preservare la pace e di conseguenza di proteggere la vita degli individui che si sono ad esso affidati, Weber afferma perentoriamente che «non è possibile definire un gruppo politico – e neppure lo stato – indicando lo scopo del suo agire di gruppo», per la semplice ragione «che non c'è scopo che gruppi politici non si siano talvolta proposto, dallo sforzo di provvedere al sostentamento alla protezione dell'arte; e non ce n'è nessuno che tutti abbiano perseguito, dalla garanzia della sicurezza personale alla determinazione del diritto». Per lunga tradizione la definizione formale dello stato, che prescinde completamente dal fine, è la definizione propria dei giuristi, per i quali l'elemento determinante dello stato è la sovranità, concetto giuridico per eccellenza: che lo stato non possa essere definito teleologicamente è uno dei luoghi comuni di qualsiasi trattato di diritto pubblico. La differenza tra la sovranità (*maiestas*) dei giuristi e la *Herrschaft* di Weber sta negli elementi prescelti per la connotazione del concetto: per il concetto di sovranità l'elemento connotante essenziale è di natura giuridica, – il potere sovrano è il potere «originario», «superiorem non recognoscens», «legibus solutus» ecc. –; per il concetto weberiano di stato la connotazione essenziale è ricavata dal mezzo che rende possibile

l'esercizio di un potere che è al di sopra di tutti gli altri poteri, e questo mezzo è appunto la monopolizzazione della forza fisica.

Per quel che riguarda la impossibilità di definire lo stato teleologicamente, perché uno stato può perseguire i fini più diversi, è d'obbligo il richiamo a Montesquieu che nel celebre libro XI, accingendosi a parlare di quello stato che ha per fine della sua costituzione politica la libertà, premette: «Per quanto tutti gli stati abbiano in generale lo stesso fine, che è quello di conservarsi, ciascuno è portato a desiderarne uno particolare. L'ingrandimento era il fine di Roma; la guerra, quello degli Spartani; la religione, quello delle leggi ebraiche; il commercio, quello dei Marsigliesi ecc.» e via enumerando. Ma non bisogna dimenticare che nella tradizione della filosofia politica era prevalsa per secoli la tendenza a dare dello stato una definizione teleologica, fosse il fine la giustizia, il bene comune, l'ordine, il benessere, la felicità dei sudditi, l'incivilimento, ecc.

La definizione weberiana di stato è non solo formale ma anche realistica, proprio perché non è una definizione giuridica, ma è in largo senso storica e sociologica. Che il potere politico venga definito attraverso la capacità che esso solo ha di raggiungere i propri fini, quali che essi siano, ricorrendo se pure in ultima istanza all'uso della forza fisica – e può farlo a differenza di tutti gli individui o gruppi che vivono sullo stesso territorio perché ne ha il monopolio – è un modo di definire lo stato mediante l'analisi storica del processo attraverso cui si è venuta formando la concentrazione di potere caratteristica dei grandi stati territoriali e mediante l'analisi dei mutamenti sociali che hanno reso possibile questa concentrazione. Di fronte alle tradizionali concezioni idealizzanti dello stato, che contraddistinguono ancora il pensiero politico illuministico, il pensiero politico realistico, che ha dato origine alla vasta letteratura sulla ragion di stato e sugli *arcana imperii*, torna in onore nel secolo XIX in seguito al fallimento degli ideali rivoluzionari. Per Hegel i rapporti fra stati sono rapporti di pura potenza (non per nulla lo stato dei rapporti fra stati è paragonato allo stato di natura hobbesiano) e il giudizio definitivo su di essi è affidato al tribunale della storia che dà ragione a chi vince: da Hegel, se pur non soltanto da lui, derivano i

fattori dello stato-potenza, fra i quali c'è l'autore della maggior opera tedesca di filosofia politica dopo Hegel, Treitschke, che Weber, pur non condividendone le idee politiche, conosceva bene, e Treitschke definiva lo stato, come «la massima concentrazione di forze su un determinato territorio». Per Marx sono rapporti di pura forza anche i rapporti interni a ogni stato, in quanto lo stato è fondato sul dominio, che non può essere conservato se non con la forza di una classe sull'altra: anzi i rapporti di forza tra stati sono spesso la conseguenza dei rapporti di forza all'interno, anche se i fautori dello stato-potenza tendono ad occultarli sotto la maschera dell'interesse nazionale. Lungo tutto il corso del secolo le due interpretazioni dello stato come forza procedono di pari passo e spesso si convertono l'una nell'altra. In Weber si ritrovano entrambe, anche se, com'è stato più volte notato, egli, come scrittore politico, si è preoccupato assai più dei problemi attinenti alla potenza dello stato tedesco nei riguardi degli altri stati piuttosto che di quelli relativi alla lotta di classe: ma non è dubbio che egli abbia concepito realisticamente i rapporti di potere tanto all'interno come all'esterno come rapporti di lotta che soltanto il ricorso alla forza in ultima istanza è in grado di risolvere: «Gli avversari contro i quali si rivolge l'agire di comunità, con eventuale impiego della forza, possono essere esterni o interni al territorio in questione; e siccome la violenza politica appartiene una volta per tutte all'organizzazione del gruppo... le persone esposte alla forza dell'agire di comunità si trovano anche, ed in primo luogo, tra i soggetti coattivamente partecipi dello stesso agire di comunità».

4. La legittimazione del potere

Il monopolio della forza, si è detto, è la condizione necessaria ma non sufficiente per l'esistenza di un gruppo politico che possa definirsi «stato». In tutti i contesti Weber aggiunge che questa «forza» deve essere «legittima». Quali siano le varie forme di potere legittimo e quali ne siano i diversi fondamenti vedremo più oltre. Il problema che si affaccia subito è che solo un potere legittimo è destinato a durare nel tempo e solo un potere durevole e continuativo può costruire uno stato. Weber non af-

fronta direttamente il tema ma non v'è dubbio che vi annetta particolare importanza. Infatti in uno dei vari passi in cui enuncia la tesi che il gruppo politico non può essere definito dai contenuti del suo agire perché non c'è contenuto che non possa avocare a sé, osserva che un contenuto minimo può essere quello di garantire il dominio di fatto sul territorio in modo «continuativo». Poco più oltre precisa che la comunità politica si differenzia da altre forme di comunità «soltanto per il fatto della sua esistenza particolarmente *durevole* ed evidente», e contrappone il puro agire occasionale di una comunità al carattere «continuativo» di un'associazione istituzionale. Anche il tema della «continuità» intesa come un elemento connotativo dello stato è un tema classico. Si prenda la celebre definizione della sovranità di Bodin: «Per sovranità s'intende quel potere assoluto e *perpetuo* ch'è proprio dello stato». Non basta dunque che il potere sovrano sia assoluto, deve anche essere perpetuo: per fare due esempi diversi, uno di un potere non perpetuo di fatto e un altro non perpetuo di diritto, si può considerare sovrano un gruppo di briganti che occupa provvisoriamente un villaggio, anche se nel momento in cui lo occupa il suo potere è assoluto (e detiene il monopolio della forza), oppure il dittatore romano che aveva sì i pieni poteri ma per un tempo determinato?

Del carattere della perpetuità o per lo meno della continuità o della durata del potere perché possa considerarsi sovrano vi sono nella storia del pensiero politico e giuridico due versioni: la prima è quella che risale ad Austin secondo cui è sovrano colui che non soltanto ha un potere indipendente (il che equivale a dire non sottoposto ad alcun altro potere) ma si trova nella situazione in cui i suoi comandi sono «abituamente ubbiditi»: la dissoluzione di uno stato comincia quando le leggi non sono più generalmente ubbidite e quando gli organi esecutivi non sono più in grado di farle rispettare. L'altra versione è quella divulgata da Kelsen e nota nel diritto internazionale col nome di «principio di effettività»: si può dire che esiste un ordinamento giuridico (per la teoria pura del diritto lo stato si risolve nell'ordinamento giuridico) soltanto quando le norme emanate da tale ordinamento sono non solo valide ma anche efficaci, cioè sono per lo più osservate «nelle loro grandi linee», il

che attribuisce all'ordinamento il carattere della stabilità. Tanto l'obbedienza abituale quanto l'effettività sono due modi diversi ma convergenti di mettere in rilievo l'importanza che ha la continuità dell'esercizio del potere sovrano per mostrare che esiste un ordinamento cui si può dare appropriatamente il nome di stato. I dubbi nascono quando si tratti di stabilire se l'obbedienza abituale, l'efficacia dell'ordinamento nel suo complesso o effettività, o, per dirla coi classici, la «perpetuità» del potere, e con Weber la «continuità» dell'ordinamento, siano da considerarsi come l'unico fondamento della legittimità di quell'ordinamento, secondo il principio che il diritto nasce dal fatto, e oltre la barriera dell'ordinamento normativo c'è il nudo e crudo fatto che esso riesce o non riesce a farsi rispettare; oppure siano semplicemente la «condizione» della validità, come sostiene Kelsen, che mantiene la distinzione fra legittimità ed effettività in contrasto con la dottrina realistica del diritto (Alf Ross); oppure sia soltanto la prova empirica o storica della legittimità, come io stesso ho sostenuto in altra occasione, nel senso che, quando i comandi del sovrano sono abitualmente ubbiditi o sono efficaci nelle loro grandi linee, è segno che i destinatari di quelle norme sono convinti della loro legittimità.

Per quanto Weber non abbia trattato espressamente il tema del rapporto fra legittimità ed effettività, e abbia considerato sia la legittimità sia l'effettività-continuità come caratteri del gruppo politico-stato, non mi par dubbio che egli non possa essere annoverato nella schiera di coloro che fanno della legittimità una conseguenza dell'effettività o che comunque considerano l'effettività come una condizione della legittimità, ma al contrario sia da considerare come un assertore della tesi secondo cui l'effettività è una conseguenza della legittimità. Per un fautore della riduzione della legittimità ad effettività la definizione dello stato come monopolio della forza sarebbe completa. Se Weber sente il bisogno di aggiungere che questo monopolio deve essere della «forza legittima», vuol dire che la sola concentrazione della forza non è sufficiente a garantire la continuità del dominio, quella continuità senza la quale non si potrebbe distinguere una banda di briganti da uno stato. Oppure, quando scrive che per stato si deve intendere un'impresa istituzionale

di carattere politico nella quale l'apparato amministrativo avanza «con successo» una pretesa di monopolio della coercizione fisica legittima, è chiaro che il fatto del «successo» è posto non come condizione, da verificarsi successivamente, della fondatezza della pretesa, ma come conseguenza prevedibile dell'essere questa pretesa legittima. In altre parole, e schematicamente, nessun ordinamento diventa legittimo per il solo fatto di essere effettivo, cioè di durare come ordinamento coattivo che ottiene obbedienza, ma al contrario un ordinamento è effettivo soltanto se può contare sulla legittimità del potere che lo ha costituito e continua a sostenerlo coi suoi comandi. Il principio di effettività si fonda esclusivamente sulla constatazione dell'osservanza (abituale) delle regole, considerata come un fatto esterno e se ne accontenta; il principio di legittimità invece richiede che l'osservanza esterna debba essere a sua volta spiegata facendo riferimento ad un atto interno dell'osservante, il quale ubbidisce alla regola perché «assume il contenuto del comando per massima del proprio atteggiamento».

5. Governanti e governati

I due aspetti esterno e interno dell'azione conforme alle regole emanate dai detentori del potere sono continuamente presenti nella teoria politica weberiana. Ponendo la domanda per quale ragione gl'individui si assoggettino ad altri individui, risponde che bisogna conoscere sia i mezzi esteriori di cui si serve il potere per far valere i propri comandi (la forza monopolizzata) sia i motivi interni coi quali i soggetti accettano quei comandi e vi si uniformano (i diversi principi di legittimità). Nel passo più noto sul tema Weber definisce i diversi fondamenti di legittimità come giustificazione interna (*innere Rechtfertigung*) dell'obbedienza. Altrove dice che tanto presso i dominanti quanto presso i dominati il dominio suole essere sorretto internamente (*innerlich gestützt*). Ma se è vero che i due aspetti del rapporto comando-obbedienza sono entrambi presenti, è altresì vero che solo il momento interno trasforma il potere di fatto in un potere di diritto, e poiché il potere proprio dello stato è un potere di diritto ed esiste uno stato soltanto quando esiste su

un determinato territorio un potere di diritto, l'aspetto interno diventa un elemento essenziale della teoria weberiana dello stato. Del resto, ponendo il problema in questi termini, Weber anticipa uno dei dibattiti più interessanti svoltisi fra i teorici del diritto in questi ultimi decenni, tra «realisti» e «normativisti», culminando nella teoria di Hart secondo cui affinché una norma sia valida non basta la semplice osservanza (che Hart chiama «obbedienza»), ma occorre da parte dei consociati, o per lo meno dei funzionari chiamati ad applicarla, l'«accettazione», in cui Hart fa consistere l'aspetto interno della norma distinto dall'aspetto esterno, e che definisce in termini quasi weberiani (se pure senza alcun rapporto diretto con la teoria di Weber) come l'assunzione del contenuto della norma a criterio generale del proprio comportamento.

Non si comprende l'enorme rilievo dato da Weber al tema della legittimità – e molti non l'hanno compreso – se non vi si coglie la riproposta di un tema classico della filosofia politica: il tema del fondamento del potere. Presentando la legittimità come una categoria centrale della teoria dello Stato, Weber intende rispondere alla domanda tradizionale: «Qual è la ragione ultima per cui in ogni società stabile e organizzata vi sono governanti e governati, e il rapporto fra gli uni e gli altri si stabilisce non come un rapporto di fatto ma come un rapporto fra il *diritto* da parte dei primi di comandare e il *dovere* da parte dei secondi di ubbidire?». Nei tempi più vicini a Weber (ma senza che egli vi accenni) il problema del fondamento del potere era stato posto come problema dell'obbligo politico (la nota opera del Green era apparsa nel 1888). Ma il problema era antico quanto la filosofia politica, che si era sempre interrogata non soltanto sull'origine del potere ma anche sulla sua giustificazione (sui suoi *Rechtsgründe*), tanto che le varie teorie politiche potrebbero essere distinte in base al diverso fondamento o «principio di legittimità» assunto, e addirittura si potrebbero distinguere tra grandi concezioni corrispondenti alle tre grandi epoche della storia del pensiero, la concezione naturalistica greca, quella teleologica medioevale e quella contrattualistica moderna, secondo che le «ragioni» del potere siano da cercarsi nella stessa natura che crea alcuni uomini atti a comandare e altri a ubbidire, nel volere di Dio, oppure nell'accordo dei consociati. Poiché ho citato

Hobbes come precedente storico della concezione dello stato come monopolio della forza, sarà bene ricordare che per la sicurezza dei soggetti egli ritiene necessario qualcuno «*summum in civitate imperium iure habere*». Anche Hobbes dunque ritiene che la forza dello stato non possa essere forza brutta ma debba essere, per usare l'espressione weberiana, «legittima» (legittimità che per Hobbes deriva dall'accordo generale dei consociati). Si considerino le prime pagine del *Contratto sociale* di Rousseau, per citare un altro testo classico: il punto di partenza dell'intera costruzione è la critica del preteso «diritto del più forte» che non è un diritto perché alla forza non si ha il dovere di ubbidire, e se non si ha il dovere di ubbidire ciò significa che dall'altra parte non esiste un diritto di comandare. Il problema tanto di Rousseau quanto di Hobbes è prima di tutto il problema di fondare il diritto di comandare, il che si risolve in termini weberiani nel problema di trovare una sua «interna giustificazione», cioè un principio di legittimità.

6. La tipologia delle forme di governo

L'importanza centrale del problema della legittimità nell'opera di Weber è dimostrata dal fatto che uno dei temi classici della filosofia politica, la tipologia delle forme di governo, è costruita da Weber sulla base dei diversi tipi di potere legittimo che si sono svolti nella storia. Rispetto alla tradizionale tipologia delle forme di governo la tipologia weberiana è profondamente innovativa, ed è tale perché si serve di un criterio di distinzione diverso.

I criteri tradizionali di distinzione sono quello del «chi?» e quello del «come?»: il loro accoppiamento aveva dato origine alla tipologia aristotelica delle tre forme buone e delle tre forme cattive che ha attraversato tutta la storia del pensiero occidentale ed è arrivata sostanzialmente invariata sino a noi. Ne teneva gran conto il maggior scrittore politico tedesco prima di Weber, il Treitschke, che rifaceva tutta la storia degli stati attraverso la storia delle aristocrazie, delle democrazie e delle monarchie (cui aggiungeva, e dopo Montesquieu e Hegel non si poteva non farlo, il dispotismo orientale). Continua ad essere visibilmente pre-

sente nella *Verfassungslehre* di Carl Schmitt apparsa pochi anni dopo la morte di Weber (1928). Non vorrei sbagliare, ma l'opera di Weber è forse la prima grande opera di teoria politica in cui la storica tipologia è stata ormai completamente messa da parte. La terminologia tradizionale – democrazia, monarchia, oligarchia ecc. – continua ad essere usata nei suoi scritti di politica militante, ma delle categorie corrispondenti non viene più fatto un uso tassonomico negli scritti teorici, contrariamente a una convenzione consolidata. Ancor meno la stessa tipologia Weber adopera nel suo uso prescrittivo, cioè allo scopo di dare una risposta al problema della miglior forma di governo.

A un realista politico quale egli è il problema della miglior forma di governo in assoluto è completamente estraneo. Il che non toglie che specie negli ultimi scritti si preoccupi della miglior forma di governo per la Germania uscita dalla guerra tra rivoluzione e reazione. Si ricordi il rimprovero di ingenuità che Hegel in una lezione sulla filosofia della storia mosse alla celebre disputa, narrata da Erodoto fra i tre principi persiani sulla miglior forma di governo da dare alla Persia dopo la morte di Cambise. Weber non avrebbe dato diverso giudizio. Uno degli esiti quasi obbligati della disputa è stata la teoria del governo misto, che viene ripresa ancora da Schmitt per interpretare la monarchia parlamentare, intesa questa mescolanza o combinazione delle tre forme classiche, da Polibio in poi, come la forma migliore. Weber riconosce che vi sono nella realtà storica forme di potere che non corrispondono ai tre tipi ideali, e che tengono dell'uno e dell'altro, ma le accerta come realtà di fatto dalla quale non si può trarre alcun giudizio di approvazione o di condanna. Il che non esclude, anche in questo caso, che negli scritti politici degli ultimi anni non si sia lasciato tentare, con la sua proposta della democrazia parlamentare guidata da un capo carismatico, dal fascino della coniugazione di due tipi ideali e in sostanza dalla vecchia e ricorrente idea della mescolanza come rimedio non alla irrealtà ma alla negatività delle forme semplici.

Che la tipologia tradizionale delle forme di governo sia fondata sui due criteri ora distinti ora combinati del numero dei governanti e del modo di esercizio del potere non ci deve peraltro far dimenticare che in

qualcuno degli scrittori classici si trova traccia di una classificazione in base ai diversi principi di legittimazione. Il *Secondo trattato sul governo civile* di Locke comincia con l'espone il proposito di «mostrare la differenza fra il governante di una società politica, il padre di una famiglia e il capitano d'una galera». Si tratta delle tre forme diverse di potere che corrispondono alla tradizionale distinzione (risalente nei suoi elementi essenziali al primo libro della *Politica* di Aristotele) tra potere politico, ovvero del governante sui governati, potere paterno, ovvero del padre sui figli, e potere dispotico, ovvero del padrone sugli schiavi. Come risulta chiaramente dal cap. XV dell'opera lockiana, il criterio in base al quale le tre forme di potere sono distinte è il diverso fondamento dell'autorità, che si può correttamente chiamare «principio di legittimità». Il primo trae la sua legittimità dal mutuo consenso (*the mutual consent*) dei governati, il secondo è un potere naturale (*natural Government*) che deriva dal rapporto naturale di generazione coi diritti e doveri che vi sono connessi, il terzo infine trova la sua giustificazione nella pena inflitta a chi ha perduto una guerra ingiusta. Si tratta, come ognuno vede, delle tre fonti classiche di ogni obbligazione, *ex contractu*, *ex natura*, *ex delicto*. Non è il caso di forzare il parallelismo tra le fonti classiche dell'obbligazione e i tre principi di legittimità weberiani, che costituiscono le tre fonti dell'obbligo politico. Non tanto perché, come potrebbe sembrare a prima vista, la tipologia weberiana riguarda le forme di potere politico, e quella lockiana le forme di potere in generale, di cui quella politica è una sola: in realtà anche in Locke le due altre forme di potere possono diventare forme reali di potere politico, se pur degenerato, come il governo patriarcale e il governo dispotico. Quanto perché i punti di vista da cui partono rispettivamente Locke e Weber per stabilire i diversi principi di legittimità non si corrispondono. Il punto di vista lockiano è oggettivo, risale a un fatto determinante: il contratto sociale, che oltretutto per Locke è un fatto storico realmente avvenuto e perpetuantesi nel tempo sotto forma di consenso tacito; il rapporto di generazione fra padre e figlio; il delitto commesso che deve essere espiato. Il punto di vista weberiano è soggettivo, cioè parte dall'atteggiamento del soggetto legittimante rispetto al potere da legittimare, cioè da una «credenza», sia

essa la credenza nella validità di ciò che è razionale (secondo il valore o secondo lo scopo), nella forza della tradizione, o nella virtù del carisma. Nelle teorie tradizionali la legittimazione del potere è la conseguenza di un evento; in Weber, come si è già detto, una *innere Rechtfertigung*.

Di fronte a un autore parco di citazioni come Weber, il problema delle fonti è sempre un problema di non facile soluzione. Quali sono gli autori che hanno ispirato la tripartizione fra potere carismatico, potere tradizionale e potere legale? Winckelmann ci suggerisce di rileggere un pensiero di Pascal: «Ci sono tre modi di credere: la ragione, il costume, l'ispirazione». E di rincalzo richiama un pensiero di Goethe che nei *Wanderjahren* designa i tre stadi della civiltà occidentale come rispettivamente rappresentativi di tre forme simboliche: *Sitte*, *Vernunft*, *Glaube*. Quali che siano le fonti storiche della tripartizione weberiana delle forme di potere legittimo, razionale, tradizionale, carismatico, è certo che essa corrisponde esattamente alla tripartizione dei motivi dell'agire sociale, razionale (che a sua volta si distingue in razionale secondo il valore e razionale secondo lo scopo), tradizionale ed affettivo. Se la distinzione delle tre forme di potere legittimo sia stata suggerita dalle tre forme di agire sociale o viceversa, è una questione che può benissimo essere lasciata da parte. Logicamente la distinzione delle tre forme dell'agire sociale precede la distinzione delle tre forme di potere legittimo: in altre parole vi sono tre forme di potere legittimo perché vi sono tre principi di legittimità, definita la legittimità *a parte subiecti*, come si è detto e non *a parte obiecti*, secondo quel che avveniva nella tradizione, perché vi sono tre motivi fondamentali dell'agire sociale.

7. Weber e Montesquieu

Che una tipologia delle forme di potere fondata sulla tipologia dell'azione sociale non abbia niente a che vedere con la tipologia tradizionale delle forme di governo, fondata ora sul criterio meramente quantitativo (già deriso da Hegel) dell'uno, dei pochi e dei molti, ora sul criterio generico, adatto a qualsiasi uso, occasione di dispute sterili, del modo, buono o cattivo, di esercitare il potere (già confutato da Hobbes), è stato

detto. Ma volendo continuare ad ascoltare la lezione dei classici, non si può dimenticare che già Montesquieu si era distaccato dalla tradizione introducendo, accanto al criterio della «natura», il criterio del «principio» allo scopo di caratterizzare le tre forme di governo, e che in base a questo criterio aveva definito la monarchia come governo fondato sull'onore, la repubblica sulla virtù, il dispotismo sulla paura. Anche se qualsiasi tentativo di trovare una corrispondenza fra le tre forme di Montesquieu e quelle di Weber sarebbe sterile, non si può negare che sono per lo meno comparabili, e una comparazione fra di esse è non soltanto possibile ma anche stimolante, mentre sarebbe perfettamente inutile e tanto meno stimolante un confronto fra tutt'e due, da un lato, e la tipologia aristotelica.

Che cosa intende Montesquieu per «principio»? Intende le «passioni umane» che fanno «muovere» i diversi governi (altrove traduce questo non facile concetto in una metafora e parla di «molla»). In una concezione meccanicistica come quella dell'autore dell'*Esprit des lois*, lo stato è un meccanismo che funziona se ha un suo proprio principio di azione: il «principio» è ciò che «fa agire» lo stato. Ma non tutti gli stati hanno lo stesso principio di azione. Di qua la distinzione delle diverse forme di governo secondo il diverso principio: onore, virtù, paura. Il distinguere le diverse forme di governo in base ai diversi principi di azione, o «passioni», significa cercare un criterio di distinzione non più mettendosi dalla parte dei governanti (il loro numero e il loro modo di esercitare il potere) ma dalla parte dei governati. Sotto questo aspetto la tipologia weberiana è comparabile con quella di Montesquieu. Tanto Montesquieu quanto Weber cercano di individuare le diverse forme storiche di potere andando a scoprire quali sono i diversi possibili atteggiamenti dei soggetti di fronte ai governanti. La differenza fra l'uno e l'altro sta in questo: Montesquieu si preoccupa del funzionamento della macchina dello stato, Weber della capacità dei governanti e dei loro apparati di ottenere obbedienza. Le loro preoccupazioni sono diverse perché ciò che importa al primo è il problema immediato della stabilità o della sopravvivenza di un determinato tipo di stato (nessuna delle tre forme di governo è in grado di sopravvivere se viene meno la «molla»

che lo caratterizza); ciò che importa al secondo è il problema meno immediato della accettazione dell'autorità e dei suoi ordini, anche se poi il problema ultimo finisce di essere anche in questo caso quello della sopravvivenza (non è destinato a sopravvivere un potere che perde la sua legittimità).

Non c'è teoria delle forme di governo che non si sia proposta anche lo scopo di spiegare le ragioni della stabilità e del mutamento, della durata e della labilità delle diverse forme, del conseguente passaggio dall'una all'altra. Tanto il criterio di Montesquieu dei diversi principi quanto quello di Weber dei diversi modi dell'obbedienza rispondono allo stesso proposito. Senonché per Montesquieu il mutamento avviene quando viene meno la «passione» di cui ogni governo ha bisogno per sopravvivere, i cittadini perdono la virtù, i nobili il senso dell'onore, i sudditi il senso della paura; per Weber il mutamento avviene quando viene meno nei soggetti la credenza nella legittimità del potere cui debbono ubbidire, il carisma si affievolisce, la tradizione si spegne, la legge diventa una forma vuota di contenuto.

8. La filosofia della storia

Delle varie tipologie delle forme di governo gli scrittori classici si sono serviti non solo per rappresentare la realtà o per proporre una forma ideale ma anche per rappresentare quale sia stato o per proporre quale dovrebbe essere il corso storico dell'umanità, in altre parole per tracciare le linee di una filosofia della storia retrospettiva o prospettiva. Poiché ho ricordato Montesquieu, non sarà inutile aggiungere che la tripartizione delle forme di governo in dispotismo, repubblica e monarchia è stata assunta da Hegel come uno dei criteri, e addirittura come il criterio principale, per contraddistinguere le grandi epoche storiche (il dispotismo orientale, la repubblica democratica e aristocratica degli antichi, la monarchia dei moderni), in una concezione generale del corso storico dell'umanità dove il criterio del tempo (antico-moderno) si combina con quello dello spazio (Oriente-Occidente). Col nascere dell'economia politica le tappe della evoluzione sono segnate dal mutare dei mezzi

di sostentamento (popoli cacciatori, pastori, agricoltori, mercantili) o delle forme di produzione (schiavistica, feudale, borghese), col nascere della sociologia positivista dalle forme di società (militari-industriali).

Se si possa parlare di una filosofia della storia in Weber, e se mai in quale senso, è problema che non posso neanche lontanamente sfiorare. Si tratta di interpretare l'espressione «stadi di sviluppo» che Weber usa spesso, e diventa particolarmente pregnante quando affronta il problema dell'avvento dell'età moderna. Si pensi per un momento alla ripetizione martellante della frase «soltanto in Occidente» che costituisce il tema dominante delle *Osservazioni preliminari all'Etica protestante* (l'accostamento con la rivoluzione prodotta dalla borghesia nel *Manifesto* di Marx e di Engels è inevitabile): che «soltanto in Occidente esista una scienza in quello stadio di sviluppo che noi oggi riconosciamo come valido» (per fare il primo esempio che ci viene incontro sin dalle prime righe) che cosa significa se non che qualche cosa è accaduto nel corso storico che segna un «mutamento» radicale, appunto la successione di uno «stadio di sviluppo» a un altro, di cui è compito dello storico determinare la struttura e il senso? Quando si legge che la burocrazia è «il nucleo dello stato occidentale moderno», ecco che ricompare la duplice antitesi da cui è segnata tutta la filosofia della storia illuministica e romantica: cronologica, tra moderno e non moderno, geografica, tra Occidente e Oriente.

Che l'analisi degli stadi di sviluppo in Weber si muova su diversi piani, religioso, economico, giuridico, politico, a differenza delle filosofie della storia unidimensionali (oltre che unilineari) degli illuministi, dei positivisti e di Marx, non toglie che le tre forme di potere legittimo, considerate isolatamente, possano essere prese in considerazione anche dal punto di vista degli stadi di sviluppo: le forme storiche del potere tradizionale precedono cronologicamente quelle del potere legale (per lo meno in Occidente, per cui vale, da Hegel a Marx, una legge di sviluppo storico diversa da quella che presiede allo sviluppo degli altri continenti). Cronologicamente o anche assiologicamente? Nonostante l'atteggiamento ascetico di fronte ai valori, e per quanto il termine sviluppo sia più neutrale di «evoluzione» (e «involuzione»), la risposta non mi par dubbia: una spia del giudizio di valore positivo, del resto, si

intravede là dove, ogni qualvolta Weber introduce il discorso sul diritto formale caratteristico dello stato moderno, afferma che l'esigenza cui esso risponde è quella di evitare l'«arbitrio». Ma la tesi che il governo delle leggi fosse superiore al governo degli uomini (*rex sub lege* e non *lex sub rege*) è antichissima, ed è altrettanto antico il giudizio che il governo delle leggi fosse superiore al governo degli uomini proprio perché limitava o addirittura escludeva ogni forma di potere arbitrario. Quanto al potere carismatico esso rappresenta, in una concezione generale del cambiamento storico, il momento della rottura e rispettivamente del cominciamento, e pertanto non può essere messo sullo stesso piano degli altri due in una considerazione generale degli stadi di sviluppo: peraltro, anche se “rottura” e “cominciamento” possono essere interpretati come termini assiologicamente neutrali, non è tale l'invocazione weberiana al capo carismatico degli ultimi anni, di fronte alla quale la mente corre al «novello Teseo» nelle pagine del *Principe* di Machiavelli e della *Costituzione della Germania* di Hegel.

9. Weber e il giusnaturalismo

Non diversamente dalla tripartizione tradizionale delle forme di governo, anche la tripartizione delle forme di potere legittimo secondo Weber deriva dalla combinazione di due dicotomie: quella tra potere personale e impersonale, per cui il potere legale si distingue dal tradizionale e dal carismatico, e quella tra potere ordinario e straordinario, per cui il potere carismatico si distingue dal tradizionale e dal legale. Il potere legale che qui in particolare m'interessa, è insieme ordinario e impersonale e come tale si distingue dal tradizionale per una delle due caratteristiche, dal carismatico per tutt'e due. Ma il carattere che lo contraddistingue sia dal tradizionale sia dal carismatico è l'impersonalità. L'impersonalità dunque è il carattere distintivo di questa forma di potere, ed è la conseguenza del fatto che il criterio di legittimità che sostiene questa forma di potere è il principio di legalità, vale a dire il principio secondo cui è creduto legittimo soltanto il potere che viene esercitato in conformità di leggi stabilite a tutti i livelli, dal più basso al più alto.

Che il tipo più puro di potere legale sia quello che si avvale di un apparato burocratico, definito come «il modo formalmente più razionale di esercitare il potere», e la burocrazia sia l'esempio storico più rilevante di potere esercitato in conformità di leggi prestabilite, non deve far dimenticare che nello Stato moderno il processo di legalizzazione del potere ha investito anche il potere politico propriamente detto (cioè governo e parlamento), quel potere politico che i teorici delle monarchie assolute avevano definito *legibus solutus*. Il processo di legalizzazione dei poteri inferiori (a funzione amministrativa) che rappresenta una prima fase della formazione dello stato moderno (burocratico ma non costituzionale) comprende anche il processo di costituzionalizzazione (anche se questa espressione non viene usata da Weber) da definirsi come il processo di legalizzazione dei poteri superiori, del potere propriamente politico. In uno dei tanti sensi di «stato di diritto», lo stato moderno in cui il processo di legalizzazione dei poteri inferiori e superiori è giunto a compimento potrebbe essere anche considerato uno stato di diritto. Ma nell'accezione particolare in cui Weber prende l'espressione “stato di diritto”, per cui intende lo stato caratterizzato da un ordinamento regolativo e non amministrativo, cioè da un ordinamento che non regola l'agire di gruppo ma si limita a rendere possibile un libero agire di gruppo, lo stato caratterizzato dal potere legale non è uno stato di diritto, anche se può essere chiamato uno stato costituzionale qualora la legalità del potere sia assicurata a tutti i livelli, anche ai più alti.

Che il potere legale, il potere cioè esercitato nell'ambito di leggi stabilite, abbia il carattere della impersonalità, è nient'altro che il tema classico della contrapposizione fra governo delle leggi e governo degli uomini. Ciò che caratterizza il governo delle leggi, appunto, è la spersonalizzazione del potere. Uno dei criteri in base ai quali la tradizione ha posto la distinzione fra governo buono o governo cattivo è quello del potere legale contrapposto al potere «senza leggi né freni», come avrebbe definito il dispotismo l'autore dell'*Esprit des lois*: il potere personale per eccellenza è quello del tiranno. La dottrina che ha accompagnato il processo di legalizzazione dello stato moderno (processo che va di pari passo con quello di razionalizzazione, come dirò fra poco) è stata la dottrina del diritto naturale.

Ho già avuto altra occasione di dire quale sia stato il contributo che la filosofia politica del giusnaturalismo ha dato alla critica del potere tradizionale e alla elaborazione di quella forma di potere che Weber chiama potere legale. Qui mi limito a richiamare l'attenzione su due tratti essenziali della dottrina giusnaturalistica che contribuiscono alla critica del potere tradizionale e alla fondazione del potere legale (e razionale): la laicizzazione del diritto, in conseguenza del fatto che il diritto naturale vale in quanto è fondato sulla «natura delle cose» ed è conoscibile direttamente dalla ragione, e la ripetuta affermazione della superiorità della legge come norma generale ed astratta, e come tale razionale, sulla consuetudine che si forma attraverso successive accumulazioni di atti singoli senz'alcun disegno prestabilito e della quale il meno che si possa dire è che è il risultato di un processo storico e quindi irrazionale (bisogna arrivare a Vico, eminentemente antigiusnaturalista, perché venga trovata una «ragione» nella «storia»). Il primo di questi tratti, la laicizzazione del diritto, contribuisce a svuotare di ogni valore positivo il principio della sacertà del capo che è uno degli elementi da cui deriva la legittimità del potere tradizionale; la superiorità della legge, che viene affermata concordemente, se pure con argomenti diversi, da Hobbes a Bentham, attraverso Locke, Rousseau, Kant, Hegel, e che sbocca nella compilazione e nella difesa delle grandi codificazioni, di cui sono fautori contemporaneamente, se pur su versanti filosofici e culturali diversissimi, Hegel e Bentham, ha per conseguenza il discredito di tutte le altre fonti di diritto su cui si regge il potere tradizionale, in particolare il diritto consuetudinario e il diritto dei giudici. Si può aggiungere che è propria dei giusnaturalisti una teoria antipaternalistica del potere che accomuna Locke, avversario di Roberto Filmer, a Kant che vede attuato il principio dell'illuminismo, cioè dell'avvento dell'età della ragione, nello stato anti-eudomonologico: il regime statale tipico del potere tradizionale è per Weber il patriarcalismo.

Non voglio con ciò scoprire alcun nesso suggestivo fra Weber e il giusnaturalismo; ma intendo semplicemente ancora una volta mettere in evidenza la presenza di un tema classico nella teoria politica weberiana, una corrispondenza, questo sì, tra la tematica weberiana e quella della maggiore tradizione di pensiero politico e giuridico alle soglie dell'età

moderna. Fuorviante sarebbe la scoperta di un rapporto diretto fra Weber e il giusnaturalismo, perché altro è il processo di secolarizzazione e di legalizzazione del diritto e dello stato che avviene storicamente, e di cui Weber cerca di comprendere il movimento reale nello sviluppo economico, giuridico e politico della società borghese, altro è la riflessione che accompagna questo processo, riflessione in cui consiste la dottrina del diritto naturale, e che in quanto tale non ha avuto, secondo Weber, alcuna influenza determinante sul cambiamento effettivo. Tanto rilevanti sono per Weber, nell'analisi dei processi storici reali, le religioni, altrettanto poco lo sono le dottrine filosofiche, mero riflesso postumo di quei processi.

10. Legalità e razionalità

Il potere legale è chiamato da Weber anche «razionale», come ad esempio nel passo seguente: «Vi sono tre tipi puri di potere legittimo. La validità della sua legittimità può essere infatti, in primo luogo: 1) di carattere razionale...»; oppure là dove definendo il potere legale nel saggio su *La politica come professione* parla della «dominazione in forza della legalità, in forza della fede nella validità della norma di legge e della competenza obiettiva fondata su regole *razionalmente* formulate...». Non bisogna peraltro dimenticare che vi sono altri passi in cui nella definizione del potere legale manca qualsiasi riferimento alla categoria della razionalità. L'ultimo testo weberiano sul tema identifica nel potere burocratico il tipo puro del potere legale e lo definisce come quel potere «il cui convincimento fondamentale è che qualsiasi diritto possa essere creato e mutato mediante una statuizione voluta in modo formalmente corretto». Si direbbe che l'espressione del primo passo «razionalmente stabilite», riferita alle leggi, sia sostituita nel secondo dall'espressione sempre riferita alle leggi «formalmente corrette». Il che può forse aiutare a capire il nesso fra la «legalità» del potere e la sua «razionalità», nesso tutt'alto che facile da intendere perché, mentre il senso di “legge” è nel testo weberiano univoco, non altrettanto si può dire di “ragione” e quindi di “razionale” e di “razionalità”, termini di fronte a cui in mancanza

di specificazione bisogna sempre domandarsi se si tratti di razionalità formale o sostanziale, di razionalità secondo lo scopo o secondo il valore (le due dicotomie fra l'altro sembrano talora coincidere e talora no, per cui i significati di razionalità sarebbero quattro, formale secondo lo scopo, formale secondo il valore, materiale secondo lo scopo, materiale secondo il valore). Quando Weber scrive che il potere legale si esercita secondo «regole razionalmente stabilite» che cosa significa in questo contesto “razionale”? Significa formalmente razionale o materialmente razionale? Apprendiamo da un passo importante ma tormentato della weberiana sociologia del diritto che combinando le due dicotomie formale-materiale e razionale-irrazionale, i tipi giuridici, corrispondenti fra l'altro a diverse fasi storico dello «sviluppo» del diritto, sono quattro: formale-irrazionale, proprio delle società primitive; materiale-irrazionale, caratteristico degli ordinamenti non formalizzati in cui il giudizio avviene caso per caso; formale-razionale, in cui «le caratteristiche giuridicamente rilevanti possono venire individuate attraverso una interpretazione logica, dando luogo alla formazione e all'applicazione di concetti giuridici definiti sotto forma di regole rigorosamente astratte»; e infine materiale-razionale, caratterizzato dal fatto che le decisioni vengono prese in base a norme diverse da quelle giuridiche positive (come sarebbe il caso di un giudizio in base al diritto naturale). Il fatto che l'espressione del primo passo «regole razionalmente stabilite» venga sostituita nel secondo dall'espressione «formalmente corrette», non lascia luogo a dubbi sulla identificazione della razionalità caratteristica del potere legale con la razionalità puramente formale. Che cosa significa questa identificazione della razionalità propria del potere legale con la razionalità formale? Significa che il potere legale può dirsi razionale non in quanto tenda alla realizzazione di certi valori (etici o utilitari) piuttosto che di altri, ma in quanto viene esercitato in conformità di norme generali ed astratte che da un lato, da parte del funzionario, escludono l'azione arbitraria e come tale irrazionale, dall'altro, da parte del cittadino, permettono la prevedibilità dell'azione, e quindi la sua calcolabilità in base al nesso mezzi-fini, che caratterizza appunto ogni azione razionale secondo lo scopo. Non ci si stupisca di leggere, non una sola volta,

una frase come questa: «Essa [la burocrazia] è il modo formalmente più razionale di esercitare il potere».

Storicamente il processo di razionalizzazione da cui nasce la moderna impresa capitalistica e insieme con l'impresa capitalistica lo stato moderno occidentale che è esso stesso un'impresa, in quanto stato burocratico, procede di pari passo con il processo di legalizzazione del potere, cioè con la formazione di un potere la cui legittimità dipende a tutti i livelli dall'essere esercitato nei limiti di norme stabilite. Per meglio dire, la legalizzazione è una delle manifestazioni attraverso cui si può cogliere il processo di razionalizzazione proprio dello stato moderno, quel processo che trasforma il potere tradizionale in potere legale e razionale, nel senso della razionalità formale, proprio perché legale. Ancora più precisamente: la legalizzazione è il mezzo attraverso cui il potere si razionalizza, cioè ubbidisce al principio della razionalità formale, la cui funzione è quella di rendere quanto più è possibile l'azione del funzionario e rispettivamente del cittadino razionale rispetto allo scopo, cioè tale che posto uno scopo questo possa essere raggiunto con il massimo di probabilità. «Il formalismo giuridico, facendo funzionare l'apparato giuridico come una macchina tecnicamente razionale, garantisce ai singoli interessati il massimo relativo di libertà di movimento e soprattutto di calcolabilità delle conseguenze giuridiche e delle possibilità del suo agire di scopo». La calcolabilità delle proprie azioni resa possibile dall'impero di un diritto formalizzato giova in particolare «ai detentori di interessi politici ed economici per i quali ha importanza la stabilità e la calcolabilità della procedura giuridica, e quindi soprattutto ai portatori di imprese durevoli, sia politiche sia economiche, di carattere razionale».

11. L'idealizzazione del liberalismo borghese

Che in questo modo Weber abbia tratteggiato il tipo ideale dello stato liberale borghese, liberale nel senso che la giustizia formale e razionale vale come «garanzia di libertà», e borghese nel senso che la libertà di cui il diritto formale e razionale si rende garante è la libertà economica,

non pare dubbio. Subito dopo infatti contrappone a questo tipo ideale di stato fondato sul diritto formale e razionale due forme di stato, fra loro antitetiche, ma convergenti entrambe nell'anteporre la giustizia materiale a quella formale: lo stato tecnocratico e quello democratico, due forme di stato, l'una del passato l'altra dell'avvenire, che Weber non ama. Là dove il diritto si ispira a criteri di razionalità materiale non è possibile altra giustizia che quella del cadì, propria sia dei regimi teocratici sia di quelli popolari (come la democrazia diretta degli Ateniesi), onde «le tendenze di una democrazia sovrana s'incontrano con le forze autoritarie della teocrazia e del principato patriarcale».

Una volta riconosciuta la riduzione del potere legale a potere formalmente razionale, questo tipo ideale di potere, in cui le due categorie della legittimità e della legalità si sovrappongono e si confondono l'una nell'altra, solleva rispetto all'uso di queste stesse categorie nella tradizione del pensiero politico una difficoltà, che non si riscontra negli altri due tipi di potere legittimo. Nella tradizione legittimità e legalità sono due concetti distinti, come dimostra la distinzione scolastica fra il tiranno *ex defectu tituli* e il tiranno *ex parte exercitii*. Il primo è il principe illegittimo, che non ha titolo per governare, il secondo è il principe che esercita illegalmente, cioè *contra leges*, il proprio potere. La legittimità riguarda la titolarità del potere, la legalità il suo esercizio. Le due categorie sono tanto diverse che un principe può esercitare legalmente il potere senza essere legittimo, un altro può essere legittimo ed esercitare illegalmente il potere. Al contrario il potere legale di Weber acquisterebbe la propria legittimità per il solo fatto di agire entro leggi stabilite. Ma basta la pura conformità dell'azione dei detentori del potere alle leggi stabilite a fondarne la legittimità indipendentemente da qualsiasi giudizio sul fondamento o sull'origine delle leggi? In altre parole, la pura razionalità formale, cui si riduce il principio di legalità che contraddistingue il terzo tipo di potere legittimo, è un criterio autosufficiente come il carisma e la tradizione, oppure rinvia a un principio ulteriore che non può essere che materiale?

Anche Weber si rende conto della difficoltà la prima volta che affronta il tema della legittimità degli ordinamenti. Quivi, dopo aver detto che ad un ordinamento può essere attribuito un carattere di legittimità

in virtù della tradizione o in virtù di una credenza affettiva, distingue la legittimità in virtù di una credenza razionale rispetto al valore, che è la validità di «ciò che si mostra assolutamente valido», dalla legittimità che si fonda sulla credenza nella legalità di una statuizione positiva. Ma a questa definizione fa subito seguire la precisazione che la legalità può essere legittima o in virtù di una «stipulazione da parte degli individui interessati» oppure in virtù di un'imposizione fondata «su un potere *legittimo* di uomini su altri uomini, e su una corrispondente disposizione ad obbedire». Con questa precisazione Weber mostra chiaramente di ritenere non autosufficiente il criterio della legalità, e quindi necessario il rinvio a un criterio ulteriore, il quale può essere o l'accordo degli interessati (il criterio del consenso che ha dato origine a tutta la tradizione contrattualistica) oppure l'imposizione di un'autorità legittima. Ma legittima in base a quale criterio? Weber non solo non risponde a questa domanda, ma tutte le volte che ripropone il tipo ideale del potere legale si limita a dire che le leggi stabilite possono derivare o da un accordo o da un'imposizione, ma non risolve il dubbio se quel potere sia in ultima istanza legittimo perché agisce in conformità delle leggi o non piuttosto perché agisce in conformità a certe leggi piuttosto che di altre, e pertanto se il criterio di legittimità non debba essere cercato al di fuori del principio puramente formale della legalità. Da quel che poc'anzi si è detto sulla funzione sociale della formalizzazione del potere attraverso il diritto astratto, funzione che sembra consistere nell'assicurazione dell'ordine liberale e borghese, di un ordine che viene immediatamente contrapposto all'ordine teocratico e democratico, sembra che quest'ordine non abbia una razionalità che non è soltanto formale, nel senso che la razionalità formale è la condizione di una razionalità anche materiale. Ma, se è così, il criterio ultimo della legittimità del potere legale è la «giustificazione intima» di queste stesse leggi, giustificazione che non può essere trovata in un'altra legge superiore, a meno che questa legge superiore sia la legge naturale che secondo tutta la tradizione del giunaturalismo sia antico sia moderno è in grado di fondare la catena delle leggi solo formalmente razionali perché è di per sé stessa materialmente razionale.

12. La grande macchina

Il tema dalla razionalità dello stato è il grande tema della filosofia politica che accompagna la formazione dello stato moderno occidentale. Ma ciò che negli scrittori politici da Hobbes a Hegel è l'idealizzazione di un processo che avviene sotto i loro occhi, diventa nell'opera di Weber l'oggetto di un'analisi storica, oggettiva, di un processo ormai compiuto. Anche da questo punto di vista il nesso tra Weber e i classici è inevitabile. Con questa aggiunta: che lo stato razionale giunto al termine del proprio processo, al culmine della sua perfezione, non è più il mostro benefico di Hobbes, il compimento dello Spirito oggettivo di Hegel, ma una grande «macchina inanimata» (così diversa dalla animatissima e animatrice *machina machinarum* di Hobbes!). Un'aggiunta che consente di misurare non solo tutta la vicinanza di Weber ai classici, ma anche tutta la distanza da essi. Ma questi si trovarono al principio, egli alla fine di uno svolgimento storico che avrebbe segnato il destino dell'Occidente.

Certo il nesso inevitabile tra Weber e i classici non toglie nulla all'originalità del suo pensiero. Se mai ci fa cogliere tutta la densità storica e insieme tutta l'inventività concettuale della sua teoria politica. Recensendo la seconda edizione di *Economia e società* (apparsa nel 1925) ben a ragione Otto Hintze parlò di opera «ciclopica», e in particolare, a proposito delle tre forme di potere legittimo, scrisse che la tipologia weberiana costituisce «un principio che con una enorme forza illuminante attraversa il crepuscolo delle idee recepite e permette alla storia e al sistema della costituzione statale e sociale di orientarsi in modo completamente diverso dal passato».